



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164

TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

P.E.C.: protocollo@comuneranzanico.legalmail.it

www.comune.ranzanico.bg.it

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.24 in data 25.09.2014

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Normativa di riferimento	4
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 - Principi e limiti	4
Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell'esecuzione	5
Art. 6 - Sistemi di acquisizione	5
Art. 7 - Convenzioni ex legge 488/1999	5
TITOLO II – ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI	6
Art. 8 - Acquisti di beni e servizi	6
Articoli 9 - Ulteriori beni e servizi acquisibili in economia	6
Articolo 10 - Cooperative sociali	10
Articolo 11 - Spese di importo inferiore a 40.000 euro	10
Articolo 12 - Spese di importo pari o superiore a 40.000 euro	11
Articolo 13 - Verifica di conformità della prestazione	11
Articolo 14 – Pagamenti	11
TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI	12
Articolo 15 - Servizi tecnici	12
Articolo 16 - Soglia di 100.000 euro	12
Articolo 17 - Stima del corrispettivo	12
Articolo 18 - Affidamento diretto di servizi tecnici	13
Articolo 19 - Cottimo fiduciario per i servizi tecnici	13
Articolo 20 - Indagine di mercato per servizi tecnici	13
Articolo 21 - Elenco dei prestatori di servizi tecnici	14
Articolo 22 - Disciplinare ed assicurazione del progettista	14
Articolo 23 - Pagamento dei servizi tecnici	15
TITOLO IV - L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	15
CAPO I - NORME GENERALI	15
Articolo 24 - Lavori acquisibili in economia	15
Articolo 25 - Interventi su beni del patrimonio culturale	16
Articolo 26 - Convenzioni con gli imprenditori agricoli	17
Articolo 27 – Programmazione	17
CAPO II - SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA	17
Articolo 28 - Esecuzione di lavori in amministrazione diretta	17
CAPO III - SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO	18
Articolo 29 - L'esecuzione dei lavori a cottimo	18
Articolo 30 - Affidamento dei lavori	18
Articolo 31 - Affidamento diretto di lavori	18
Articolo 32 - Avvio dei lavori	19
CAPO IV - CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA	19
Articolo 33 - Contabilità dei lavori in economia	19
Articolo 34 - Rendiconto finale e certificato di regolare esecuzione	19
Articolo 35 - Liquidazione e pagamento	19
Articolo 36 - Lavori non previsti	20
Articolo 37 - Perizie suppletive	20
CAPO V - LAVORI URGENTI	21
Articolo 38 - Lavori d'urgenza	21
Articolo 39 - Lavori di somma urgenza	21
Articolo 40 - Ordinanze contingibili ed urgenti	21

Articolo 41 - Regolarizzazione dei lavori di somma urgenza	212
TITOLO V – DISCIPLINA COMUNE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	22
Articolo 42 - Indagine di mercato	22
Articolo 43 - Elenchi degli operatori economici	22
Articolo 44 - Operatori da invitare	23
Articolo 45 - Determinazione a contrattare	23
Articolo 46 - Procedura di scelta del contraente	24
Articolo 47 - Criterio del prezzo più basso	25
Articolo 48 - Offerta economicamente più vantaggiosa	25
Articolo 49 - Congruità delle offerte	25
Articolo 50 - Aggiudicazione definitiva	25
Articolo 51 - Perfezionamento del contratto	26
Articolo 52 - Contratti aperti	27
Articolo 53 - Contratti misti	27
Articolo 54 - Inadempimento dell'affidatario	27
TITOLO VI - NORME FINALI	29
Articolo 55 - Rinvio dinamico	29
Articolo 56 - Diritto di accesso	29
Articolo 57 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità	29

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Salvo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo n.163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e dalle vigenti disposizioni normative in materia di ricorso obbligatorio al mercato elettronico per acquisti di beni e servizi d'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il presente regolamento disciplina le procedure autonome di acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi.
2. Il regolamento disciplina l'acquisizione in economia dei servizi di ingegneria e di architettura, di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice dei Contratti pubblici, d'importo inferiore a 100.000 euro.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

1. Il regolamento dà attuazione ai commi 6 e 10 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 e s.m.i. (*Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* - in seguito definito per brevità **Codice**) ed è conforme sia all'articolo 125 del Codice che agli articoli da 173 a 177 e da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* – di seguito per brevità **DPR 207/2010**).

Articolo 3 – Definizioni

1. Si ha acquisizione o acquisto in economia quando la stazione appaltante, tramite un proprio funzionario che ne è personalmente responsabile, affida l'esecuzione di lavori, forniture o servizi ad un operatore economico il quale agisce quale organo materiale (*longa manus*) del funzionario stesso.
2. L'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi può avvenire mediante:
 - a. **amministrazione diretta**, in cui si procede con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale della stazione appaltante, eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
 - b. **cottimo fiduciario**, in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. Il cottimo fiduciario è una particolare forma di procedura negoziata.

Articolo 4 - Principi e limiti

1. L'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi si svolge sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. La spesa, per singoli affidamenti in economia, non può essere superiore:
 - a. a euro 200.000 per i lavori affidati a cottimo;
 - b. a euro 50.000 per il lavori svolti in amministrazione diretta;

- c. ad euro 200.000 per le forniture ed i servizi affidati a cottimo o svolti in amministrazione diretta ¹.
Tale soglia è da intendersi come limite mobile in virtù del meccanismo di adeguamento automatico contemplato dall'art.248 del D.lgs. 163/2006.
3. Detti limiti non possono essere mai superati, nemmeno con perizie suppletive o di variante, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.
 4. È assolutamente vietata la suddivisione artificiosa della spesa al fine di eludere i limiti di valore di cui al secondo comma.

Articolo 5 - Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell'esecuzione

3. Il responsabile di servizio competente in base al modello di organizzazione interna, individua un responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Responsabile, l'attestazione di regolare esecuzione. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del Direttore Lavori.
4. Nel caso di esigenze imprevedute non fronteggiabili con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Responsabile competente per materia formulare nei confronti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.
5. Ove il Responsabile del procedimento (RUP) non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.

Articolo 6 - Sistemi di acquisizione

1. L'acquisizione in economia di lavori e servizi può essere effettuata mediante:
 - a. amministrazione diretta, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
 - b. cottimo fiduciario, cioè mediante affidamento a terzi, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici.
2. L'acquisizione in economia di forniture è effettuata mediante cottimo fiduciario.

Articolo 7 - Convenzioni ex legge 488/1999

1. L'acquisizione di forniture e servizi può avvenire tramite le convenzioni previste dall'articolo 26 della legge 488/1999.
2. Prima di affidare forniture e servizi in economia, il responsabile del procedimento deve sempre verificare la vigenza o meno delle suddette convenzioni.

¹ Ai sensi del comma 9 dell'articolo 125 del Codice, la soglia per forniture e servizi è oggetto dell'adeguamento automatico previsto dall'articolo 248 del Codice. Mentre per i lavori il comma 5 fissa il limite di euro 200.000

3. Il responsabile del procedimento che non ritenga di aderire alle convenzioni in vigore, deve assumere i parametri di prezzo e di qualità delle stesse quali limiti inderogabili per l'acquisto di forniture e servizi comparabili.
4. Il Responsabile di Servizio nella determinazione a contrattare dichiara il rispetto del comma 3bis, dell'articolo 33, del D.Lgs. 163/2006 circa l'applicazione della corretta procedura di acquisizione. Il responsabile trasmette copia della determinazione all'ufficio incaricato del controllo di gestione.

TITOLO II – ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Articolo 8 - Acquisti di beni e servizi

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è sempre consentita nelle seguenti ipotesi ²:
 - a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c. prestazioni periodiche di forniture o servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per igiene e salute pubblica, nonché per il patrimonio storico, artistico o culturale.

Articoli 9 – Ulteriori beni e servizi acquisibili in economia

1. Sono acquistati in economia i seguenti servizi e beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune:
 - a. assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, spettacoli od altre manifestazioni culturali e scientifiche, educative, ludiche, ricreative, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
 - b. spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove; spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze, spese per informazione e propaganda;
 - c. spese per servizi di collaborazione per predisposizione capitolati di offerta e per partecipazione alle commissioni di concorso e di esame;
 - d. fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili;

² Ipotesi elencate dal comma 10 dell'articolo 125 del Codice

- e. spese per l'espletamento di servizi e attività socio-assistenziali, educative, ricreative, scientifiche e culturali e per la realizzazione e fruizione di manifestazioni e attività culturali tra le quali corsi, iniziative di promozione alla lettura, visite, mostre, rassegne, spettacoli teatrali, cinematografici, musicali;
- f. spese per attività scolastica; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa;
- g. spese per servizi e materiali per le attività di animazione ed educative a favore di minori e anziani comprese gite e trattenimenti;
- h. spese per pubblicità di iniziative ed eventi promossi dall'Amministrazione Comunale anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni o gruppi informali;
- i. acquisto di materiali, ausili didattici educativi, alimenti dietetici per la prima infanzia e pannolini per asilo nido;
- j. spese per la certificazione aziendale;
- k. spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale nonché per supervisione, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- l. divulgazione di bandi di concorso, di gara e altre comunicazioni a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- m. acquisto e rilegatura di libri, registri, stampati specializzati, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;
- n. spese postali e telegrafiche;
- o. lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- p. lavori di stampa, tipografia, litografia, aerofotogrammetria, compresa la fornitura di buste e stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali, realizzazione e diffusione di pubblicazioni, notiziari, riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico, servizi di registrazione e trascrizione;
- q. servizi di riordino e inventariazione archivi comunali con rilegatura, restauro e risanamento di libri, volumi, pubblicazioni, ecc.;
- r. acquisto di generi di cancelleria, libri, sussidi didattici, ausili per disabili e per assistenza in genere, accessori d'ufficio e per l'attività scolastica; spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio di laboratori anche scolastici e depositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso;
- s. spese per cancelleria, riparazioni mobili e macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, rinfreschi, onoranze, necrologi, spese comunque inerenti a festività nazionali e locali, solennità civili e religiose, ricorrenze varie;
- t. fornitura, installazione e manutenzione dell'arredamento delle sezioni elettorali o di quant'altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, politiche ed amministrative, nonché per lo svolgimento di referendum, predisposizione e fornitura di tutti gli stampati, materiali e servizi che non siano direttamente forniti dallo Stato;
- u. spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di terminali, personal computers, di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di telefonia, di videoconferenza, per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di siti web istituzionali, spese per stampanti e materiale informatico e di supporto di vario genere, sia hardware che software, utilizzati da uffici e servizi comunali

compresa l'assistenza specialistica sistemistica, hardwaristica e di programmazione, spese per informatizzazioni degli adempimenti e per aggiornamenti software;

- v. spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, assistenza, canoni e convenzioni di: sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari, impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti, materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni, impianti e sistemi di videoconferenza, centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione, sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme, noleggi impianti luce e audiofonici;
- w. acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di attrezzature e impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale;
- x. acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici;
- y. acquisto, noleggio ed esercizio, riparazione e manutenzione dei mezzi di trasporto, di veicoli, macchine operatrici, rimorchi, materiale ed attrezzature per il soccorso; acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo; spese per il funzionamento dei magazzini, lavaggio degli automezzi;
- z. spese per allestimenti speciali di veicoli, per acquisto di segnaletica stradale verticale e parcometri;
- aa. spese per servizi di trasporto di persone e materiale vario, spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, sdoganamento, magazzinaggio, deposito, traslochi, trasferimenti uffici, fornitura e noleggio di attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- bb. servizi assicurativi, bancari e finanziari;
- cc. locazioni di beni mobili e immobili e locazioni finanziarie;
- dd. acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro, dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
- ee. spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro;
- ff. consumazioni varie di generi di conforto offerti durante le sedute degli organi comunali, per il funzionamento degli stessi;
- gg. spese per il funzionamento e la fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, delle mense del personale, delle mense scolastiche, degli asilo nido e per anziani e del servizio ludico/ricreativo, per il funzionamento dell'asilo nido, dei centri ricreativi estivi, dei servizi sociali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale; acquisto viveri e generi di conforto; convenzioni con esercizi privati di ristorazione e fornitura di buoni pasto,
- hh. acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie;
- ii. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- jj. acquisto di sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- kk. fornitura di beni e servizi per la realizzazione della toponomastica stradale e della numerazione civica;
- ll. servizio per la manutenzione degli spazi per le pubbliche affissioni;

- mm.** acquisto di coppe, trofei, bandiere e fasce tricolore, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets e spese per realizzazione di manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- nn.** spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;
- oo.** acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo;
- pp.** forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- qq.** provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- rr.** spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali, quando non previste nel Regolamento di Contabilità;
- ss.** fornitura di materiale di ferramenta;
- tt.** spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e disinquinamento, degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale; acquisto dei relativi materiali occorrenti; acquisto e noleggio servizi igienici mobili;
- uu.** acquisto, installazione, noleggio, assistenza, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi, macchine, fotocopiatrici, macchine fotografiche, audiovisivi, segnaletica ed attrezzature e apparecchiature diverse utilizzate da uffici e servizi comunali, spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio;
- vv.** forniture e manutenzione di giochi, arredo urbano ed accessori per impianti sportivi nonché spese per la gestione e il funzionamento di questi ultimi;
- ww.** spese per servizi di vigilanza diurna e notturna e di custodia per immobili, mobili o servizi comunali; installazione, modifica e manutenzione di impianti antifurto;
- xx.** forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto;
- yy.** forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- zz.** acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- aaa.** acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- bbb.** spese per beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze dirigenziali o sindacali e per il rispetto dei regolamenti;
- ccc.** spese per indagini, studi, rilevazioni;
- ddd.** servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

- eee.** servizi di elaborazione stipendi, di tenuta libri contabili del lavoro e di elaborazione pratiche previdenziali del personale dipendente;
 - fff.** servizi in materia di medicina del lavoro (visite di idoneità, preassuntive e periodiche, ecc.);
 - ggg.** prestazioni di servizi e consulenze in materia di privacy e trattamento dei dati personali;
 - hhh.** reclutamento di personale a mezzo di agenzie di lavoro temporaneo;
 - iii.** servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - jjj.** eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
 - kkk.** servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - lll.** prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - mmm.** servizi di brokeraggio;
 - nnn.** polizze di assicurazione, polizze fideiussorie e fideiussioni;
 - ooo.** servizi legali con particolare riguardo alle consulenze legali extragiudiziali e alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale;
 - ppp.** forniture e servizi erogati a mezzo dell'Economo Comunale;
 - qqq.** servizi di custodia animali;
 - rrr.** Servizi ambientali;
 - sss.** ogni altro bene e servizio necessari per garantire lo svolgimento e la continuità delle ordinarie attività comunali.
2. Possono, altresì, essere acquistate in economia i beni e i servizi accessori o strumentali all'esecuzione di lavori in economia.

Articolo 10 - Cooperative sociali

1. Nel caso di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, da acquistare in economia, la scelta degli operatori economici affidatari può essere riservata alle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) della legge 381/1991, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare reali opportunità di lavoro per le persone svantaggiate del territorio.
2. Le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 381/1991.

Articolo 11 - Spese di importo inferiore a 40.000 euro

1. Le forniture e i servizi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidate direttamente ad un operatore economico.
2. Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato tra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare il contratto.

Articolo 12 - Spese di importo pari o superiore a 40.000 euro

1. Le forniture e i servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro sono affidate mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici.
2. Le indagini di mercato, la formazione degli elenchi e la procedura di scelta del contraente sono regolate dal Titolo V del presente regolamento.

Articolo 13 - Verifica di conformità della prestazione

1. Le forniture ed i servizi acquistati in economia sono sottoposti a verifica di conformità da parte del responsabile del procedimento, al fine di accertarne la regolare esecuzione³.
2. La verifica di conformità è svolta per certificare che l'esecuzione del contratto sia avvenuta a regola d'arte, tecnicamente e funzionalmente, e la rispondenza della fornitura o del servizio ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite⁴.
3. La verifica di conformità si conclude con l'atto di liquidazione della spesa a cura del responsabile del procedimento, controfirmato dal Responsabile dell'Servizio e in ogni caso adottato secondo le prescrizioni del Regolamento di Contabilità dell'ente.

Articolo 14 – Pagamenti

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione, fatti salvi i termini superiori eventualmente stabiliti nel rispetto del decreto legislativo 231/2002.

³ Si veda l'articolo 312 del DPR 207/2010 che ha introdotto la verifica di conformità di forniture e servizi.

⁴ Così l'articolo 184 comma 2 del TUEL ed il comma 2 dell'articolo 312 del DPR 207/2010.

TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI

Articolo 15 - Servizi tecnici

1. Ai fini del presente regolamento, sono servizi tecnici le attività di:
 - a. supporto alla formazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori;
 - b. supporto al responsabile unico del procedimento di lavori;
 - c. progettazione dei lavori, preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - d. redazione dei piani di sicurezza e coordinamento della sicurezza;
 - e. verifica e validazione dei progetti;
 - f. direzione dell'esecuzione dei lavori;
 - g. certificazione di regolare esecuzione e collaudo;
 - h. ogni altra attività a contenuto tecnico-amministrativo accessoria rispetto alle precedenti quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la geotermia, la sismologia, l'agronomia, l'accatastamento e la documentazione catastale, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni dei suoli;
 - i. i servizi di urbanistica e paesaggistica previsti dall'allegato II.A, voce numero 12, del Codice.

Articolo 16 - Soglia di 100.000 euro

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento di servizi tecnici il cui corrispettivo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA e oneri esclusi⁵.
2. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio, con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante.

Articolo 17 - Stima del corrispettivo⁶

1. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.
2. All'importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.

⁵ Per gli affidamenti di valore superiore a 100.000 euro si veda il comma 1 dell'articolo 91 del Codice.

⁶ Si veda l'articolo 262 del DPR 207/2010.

Articolo 18 - Affidamento diretto di servizi tecnici

1. I servizi tecnici il cui corrispettivo stimato sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati direttamente ad un operatore economico⁷.
2. Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui intende affidare il contratto.

Articolo 19 - Cottimo fiduciario per i servizi tecnici

1. I servizi tecnici, il cui corrispettivo stimato sia pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 100.000 euro, sono affidati dal responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici⁸.
2. La procedura di scelta del contraente è regolata dal Titolo V del presente.
3. Per individuare il miglior offerente si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 20 - Indagine di mercato per servizi tecnici

1. L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66 comma 7 del Codice e all'albo *on line* della stazione appaltante per un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi degli operatori economici per potere essere invitati a presentare l'offerta. I requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare. Nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare.
2. La documentazione relativa al requisito di cui al comma precedente, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato O del D.P.R. 207/2010, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
3. Con l'avviso di cui al comma 1, ai soggetti che intendono partecipare alla selezione è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

⁷ L'affidamento diretto di servizi tecnici di valore sino a 20.000 euro è consentito espressamente dall'articolo 267 comma 10 del DPR 207/2010.

⁸ La norma regolamentare applica il comma 2 dell'articolo 91 ed il comma 8 dell'articolo 125 del Codice e il comma 1 dell'articolo 267 del DPR 207/2010.

Articolo 21 - Elenco dei prestatori di servizi tecnici⁹

1. I responsabili dei settori tecnici hanno facoltà di istituire un elenco degli operatori economici prestatori di servizi tecnici.
2. L'avviso per l'istituzione dell'elenco è pubblicato con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 124 del Codice. Nell'avviso la stazione appaltante indica le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco. La stazione appaltante richiede ai soggetti interessati i *curricula*, redatti secondo l'allegato N del D.P.R. 207/2010. Nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco.
3. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 2, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato O del D.P.R. 207/2010, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
4. Con l'avviso di cui al comma 2, ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
5. I responsabili, a partire dal mese di settembre di ogni anno, pubblicano l'avviso per almeno trenta giorni. L'avviso, oltre ai requisiti necessari per l'iscrizione, indica il termine entro il quale presentare la domanda in carta libera.
6. Gli operatori economici, muniti dei requisiti richiesti, che presentano la domanda nel termine vengono iscritti dal 1° gennaio successivo. Le domande che dovessero pervenire oltre il termine prestabilito, saranno valutate dopo la pubblicazione del nuovo avviso, dal settembre successivo¹⁰.
7. L'iscrizione all'elenco ha validità a tempo indeterminato, sino a revoca e rinnovo completo dell'elenco stesso, senza che l'operatore economico debba ogni anno rinnovare la domanda per l'esercizio successivo.
8. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Articolo 22 - Disciplinare ed assicurazione del progettista

1. Aggiudicati i servizi, il responsabile stipula il disciplinare in forma di scrittura privata.
2. L'operatore economico incaricato di servizi tecnici di progettazione di lavori deve essere munito, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara o del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132 comma 1, lettera e), del

⁹ Norma coordinata con le prescrizioni dell'articolo 267 del DPR 207/2010.

¹⁰ La norma è conforme al comma 6, ultimo paragrafo, dell'articolo 267 del DPR 207/2010: "gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale".

Codice resesi necessarie in corso di esecuzione. La polizza è prestata per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori progettati.

3. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale ¹¹.

Articolo 23 - Pagamento dei servizi tecnici

1. I corrispettivi dovuti per i servizi tecnici di progettazione sono saldati entro trenta giorni dall'emissione dell'atto di validazione di ciascuna fase progettuale secondo le prescrizioni degli articoli 44 e seguenti del DPR 207/2010.
2. I corrispettivi dovuti per servizi tecnici diversi dalla progettazione sono pagati secondo le norme del disciplinare, in ogni caso conformemente al decreto legislativo 231/2002.

TITOLO IV - L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 24 - Lavori acquisibili in economia

1. Sono eseguibili in economia tutte le tipologie di lavori che rientrino nelle seguenti categorie generali:
 - a. le manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, di opere o impianti;
 - b. gli interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c. i lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;
 - d. i lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e. i lavori di completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sono necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Appartengono alle categorie generali di cui al comma precedente:
 - a. opere urgenti per il verificarsi di eventi imprevedibili o eccezionali di natura calamitosa, nonché i primi interventi di ripristino e recupero dei danni;
 - b. opere urgenti per l'eliminazione o il contenimento di fenomeni di inquinamento delle acque, del suolo e del sottosuolo, dall'aria;
 - c. riparazione delle strade, delle piazze, delle aree e delle vie pubbliche o ad uso pubblico in genere e delle reti dei servizi e sottoservizi per guasti causati da eventi imprevedibili, anche di calamitosi: quali franamenti, scoscendimenti, corrosioni, cedimenti, straripamenti, alluvioni, allagamenti, rovina di manufatti;
 - d. manutenzione ordinaria delle strade, delle piazze, delle aree e delle vie pubbliche o ad uso pubblico in genere e delle reti dei sottoservizi di queste, lo sgombero neve o della grandine, lo spargimento del sale e della ghiaia, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, la pulizia e lo spurgo delle griglie e dei condotti per la raccolta delle acque meteoriche e della rete fognaria, la regolazione delle scarpate;

¹¹ La polizza del progettista è normata dall'articolo 111 del Codice.

- e. manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, degli impianti semaforici e di ogni sistema di gestione, regolamentazione e controllo del traffico come pilomat, barriere di protezione stradale, paletti e simili;
 - f. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - g. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso o locati nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
 - h. i puntellamenti, le demolizioni, gli interventi comunque necessari per porre in sicurezza fabbricati e manufatti pericolanti;
 - i. manutenzione degli impianti idrici e delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento delle acque;
 - j. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - k. manutenzione, piantumazione e cura di fioriere, aiuole, giardini, parchi, viali, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, impianti sportivi, elementi di arredo urbano, parchi gioco;
 - l. manutenzione di attrezzature ed impianti sportivi, piste e pedane per la pratica dell'atletica leggera, piscine, campi da calcio, tennis, pallacanestro, bocce, tiro al bersaglio e annesse strutture pertinenziali;
 - m. lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - n. manutenzione e pulizia dei cimiteri, dei vialetti e delle aiuole, dei bagni pubblici, delle strutture portanti i loculi e le tombe di famiglia, lavori accessori agli interventi di sepoltura e inumazione, esumazione ed estumulazione delle salme;
 - o. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o risoluzione del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
 - p. i lavori e le provviste da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori;
 - q. i lavori e le provviste da eseguirsi con le somme a disposizione della stazione appaltante, nei contratti di lavori;
 - r. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze comunali, sia quelle contingibili ed urgenti del Sindaco, che quelle dei dirigenti;
 - s. Lavori ed interventi necessari alla rinaturazione, ripristino e conservazione di ambienti naturali ed alla loro fruizione;
 - t. lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate;
 - u. ogni lavoro da eseguirsi con un'urgenza tale da non consentire l'esperimento di procedure aperte, ristrette o negoziate.
3. La giunta comunale provvede periodicamente all'integrazione, all'aggiornamento ed alla specificazione delle voci sopra elencate.

Articolo 25 - Interventi su beni del patrimonio culturale

1. Per i lavori di cui all'articolo 198 del Codice dei contratti pubblici, concernenti i beni del patrimonio culturale, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti,

anche per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

- a. in amministrazione diretta, fino all'importo di 300.000 euro;
- b. per cottimo fiduciario fino all'importo di 300.000 euro ¹².

Articolo 26 - Convenzioni con gli imprenditori agricoli¹³

1. Gli operatori economici affidatari dei lavori in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli, qualora gli interventi riguardino lavori finalizzati:
 - a. alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b. alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c. alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d. alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. L'importo dei lavori da affidare annualmente a ciascun imprenditore agricolo non può superare:
 - a. euro 50.000, nel caso di imprenditori agricoli singoli;
 - b. euro 150.000, nel caso di più imprenditori agricoli associati ¹⁴.

Articolo 27 – Programmazione

1. L'elenco annuale dei lavori pubblici è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria ¹⁵.

CAPO II - SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Articolo 28 - Esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. I lavori eseguiti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa superiore a 50.000 euro.
2. Con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori con il personale dipendente a disposizione o con personale assunto temporaneamente per l'occorrenza.
3. Il responsabile del procedimento acquista il materiale ed i mezzi necessari all'esecuzione dei lavori, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo appositi preventivi, almeno tre, a ditte specializzate nel settore.
4. E' consentita la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura, di comprovata urgenza o quando non abbia avuto riscontro la richiesta di preventivi di spesa.

¹² Si veda il comma 4 dell'articolo 204 del Codice.

¹³ Disciplina mutuata dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001 numero 228 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 numero 57*). L'AVCP ha ritenuto vigente ed applicabile tale disciplina con il parere sulla normativa AG40-10 del 4 novembre 2010.

¹⁴ Il decreto legislativo 228/2001 (vedi nota precedente) prevede il limite di ben 300.000 euro, ma oltre i 150.000 euro per l'esecuzione di lavori è imprescindibile il possesso della certificazione SOA.

¹⁵ Così dispone l'articolo 125 comma 7 del Codice.

5. Il responsabile del procedimento propone al Responsabile del Servizio l'adozione della determinazione per l'acquisto o il noleggio del materiale e dei mezzi d'opera necessari per la realizzazione dei lavori, entro i limiti delle risorse assegnate e con le modalità di cui al presente regolamento.
6. Il responsabile del procedimento predispone la seguente documentazione tecnica:
 - a. una relazione generale che descriva: il bene su cui si deve intervenire, i lavori da realizzare, le ragioni che giustificano il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b. l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni;
 - c. il computo metrico estimativo;
 - d. il piano della sicurezza e di coordinamento con l'indicazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso ¹⁶.

CAPO III - SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Articolo 29 - L'esecuzione dei lavori a cottimo

1. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. Il cottimo fiduciario è una particolare forma di procedura negoziata.
2. Il responsabile del procedimento predispone la seguente documentazione tecnica:
 - a. una relazione generale che descriva: il bene su cui si deve intervenire, i lavori da realizzare, le ragioni che giustificano il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b. l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni;
 - c. il computo metrico estimativo;
 - d. il piano della sicurezza e di coordinamento con l'indicazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso ¹⁷.

Articolo 30 - Affidamento dei lavori

1. L'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite gli elenchi di operatori formati in applicazione del presente.
2. Le indagini di mercato, la formazione degli elenchi e la procedura di scelta del contraente sono regolate dal Titolo V del presente regolamento.

Articolo 31 - Affidamento diretto di lavori

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto ad un operatore economico ¹⁸.
2. Il ribasso sull'importo dei lavori viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare il contratto.

¹⁶ Così l'articolo 105 del DPR 207/2010 per la progettazione dei lavori di manutenzione.

¹⁷ Si veda la nota precedente.

¹⁸ Previsione del comma 8, ultimo paragrafo, dell'articolo 125 del Codice.

Articolo 32 - Avvio dei lavori

1. Il responsabile del procedimento, in quanto direttore dell'esecuzione, dispone la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria. Si applica l'articolo 153 del DPR 207/2010.

CAPO IV - CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 33 - Contabilità dei lavori in economia

1. La contabilità dei lavori in economia è tenuta dal responsabile del procedimento, quale direttore dell'esecuzione:
 - a. se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;
 - b. se in amministrazione diretta, in liste settimanali distinte per giornate e provviste.
2. La contabilizzazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
 - a. le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - b. le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata di liste e fatture.

Articolo 34 - Rendiconto finale e certificato di regolare esecuzione

1. Per lavori di importo pari o superiore a 20.000 euro, il responsabile del procedimento, quale direttore dell'esecuzione, predisponde e sottoscrive il rendiconto finale delle spese ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Rendiconto e certificato sono approvati con determinazione del Responsabile del Servizio.
2. Per lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si prescinde dalla predisposizione della suddetta documentazione che viene sostituita dal visto di regolare esecuzione apposto all'atto della liquidazione della fattura.

Articolo 35 - Liquidazione e pagamento

1. Le fatture relative a lavori di importo pari o superiore a 20.000 euro possono essere liquidate già con la determinazione che approva il rendiconto finale ed il certificato di regolare esecuzione.
2. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di predisposizione del certificato di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del decreto legislativo 231/2002.

Articolo 36 - Lavori non previsti

1. Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi sono determinati raggugliandoli ad altri previsti nel progetto per lavorazioni simili, oppure ricavandoli da nuove analisi. I nuovi prezzi sono definiti ed approvati dal responsabile del procedimento.

2. Qualora i nuovi prezzi non vengano accettati dall'operatore economico, si applica l'articolo 163, comma 5, del DPR 207/2010.
3. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:
 - a. lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di € 200.000 (euro duecentomila), disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;
 - b. opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;
 - c. lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 20.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.
4. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.
5. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178, comma 2, del D.P.R. 207/2010; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

Articolo 37 - Perizie suppletive

1. Se durante l'esecuzione risulti insufficiente la somma impegnata, il responsabile del procedimento predispone apposita relazione in ordine:
 - a. alla variazione dei lavori da eseguire o eseguiti;
 - b. a motivi e cause che l'hanno determinata;
 - c. all'importo di spesa aggiuntivo.
2. Il Responsabile del Servizio con propria determinazione dispone l'eventuale integrazione dell'impegno di spesa.
3. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori può superare il limite di 200.000 euro.

CAPO V - LAVORI URGENTI

Articolo 38 - Lavori d'urgenza

1. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui siano indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo ¹⁹.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di una perizia estimativa che costituisce presupposto sufficiente per definire l'ammontare della spesa e consentire l'adozione del provvedimento di impegno.
3. Il responsabile del procedimento attiva e conclude con sollecitudine le procedure previste dal presente regolamento per la scelta del contraente.

Articolo 39 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Servizio dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ²⁰.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza è affidata in forma diretta, ad una o più imprese, indipendentemente dall'importo della prestazione.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo si procede secondo l'articolo 163, comma 5, del DPR 207/2010.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile per l'approvazione e per l'assunzione dell'impegno di spesa.

Articolo 40 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora interventi di somma urgenza siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di ordinanza, previsti dagli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000, lo stesso Sindaco eccezionalmente può disporre, oltre alla compilazione del verbale di cui all'articolo 39, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Articolo 41 - Regolarizzazione dei lavori di somma urgenza

1. A pena di decadenza, l'ordinazione dei lavori di somma urgenza deve essere regolarizzata, con la determinazione di impegno, e la comunicazione della stessa all'affidatario, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine ²¹.

¹⁹ I lavori d'urgenza sono disciplinati dall'articolo 175 del DPR 207/2010.

²⁰ Si veda l'articolo 176 del DPR 207/2010 sui provvedimenti in casi di somma urgenza.

²¹ Così dispone il comma 3 dell'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi.

TITOLO V – DISCIPLINA COMUNE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Articolo 42 - Indagine di mercato

1. L'articolo presente disciplina lo svolgimento di indagini di mercato per l'acquisto in economia di lavori, forniture e servizi, esclusi i servizi tecnici.
2. L'indagine di mercato è svolta con avviso pubblicato all'albo *online* della stazione appaltante per un periodo non inferiore a dieci giorni, naturali continui e successivi.
3. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per potere essere invitati a presentare l'offerta. I requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del lavoro, della fornitura o del servizio da affidare.

Articolo 43 - Elenchi degli operatori economici

1. L'articolo presente disciplina la formazione di elenchi di operatori economici per l'acquisto in economia di lavori, forniture e servizi esclusi i servizi tecnici.
2. Il Responsabile di ciascun Servizio ha facoltà di istituire elenchi all'interno dei quali individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
3. Il Responsabile del Servizio, a partire dal mese di settembre di ogni anno, pubblica un avviso all'albo *online* della stazione appaltante, per almeno trenta giorni. L'avviso indica i requisiti necessari per l'iscrizione dell'operatore economico all'elenco ed il termine entro il quale presentare la domanda in carta libera.
4. Gli operatori economici, muniti dei requisiti richiesti, che presentano la domanda nel termine vengono iscritti dal 1° gennaio successivo. Le domande che dovessero pervenire oltre il termine prestabilito, saranno valutate dopo la pubblicazione del nuovo avviso, dal settembre successivo²².
5. L'iscrizione all'elenco ha validità a tempo indeterminato, sino a revoca e rinnovo completo dell'elenco stesso, senza che l'operatore economico debba ogni anno rinnovare la domanda per l'esercizio successivo.
6. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
7. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
8. La stazione appaltante può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico.

²² La norma è conforme al comma 3 dell'articolo 332 del DPR 207/2010: "gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale".

Articolo 44 - Operatori da invitare

1. Qualora siano stati istituiti elenchi, la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura avviene per sorteggio, svolto dal responsabile del procedimento alla presenza di almeno due testimoni ²³.
2. Delle operazioni di sorteggio è compilato un breve verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai testimoni.
3. In applicazione del principio di rotazione, sono esclusi dal sorteggio gli operatori economici che siano risultati aggiudicatari, a cottimo o direttamente, di lavori, forniture e servizi in economia, nei sei mesi precedenti.
4. Nel caso di indagine di mercato, sono invitati alla procedura tutti gli operatori economici che abbiano presentato domanda nei termini e che siano in possesso dei necessari requisiti.

Articolo 45 - Determinazione a contrattare

1. La procedura di scelta del contraente deve essere avviata con determinazione a contrattare ²⁴ i cui contenuti minimi essenziali sono:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto;
 - c. la forma del contratto;
 - d. le clausole ritenute essenziali del contratto;
 - e. le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti ed al presente regolamento.
2. Nella medesima determinazione il Responsabile del Servizio prenota l'impegno contabile di spesa stimata ²⁵ e dà atto del rispetto dell'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999.
3. Nel caso di affidamento diretto, i contenuti essenziali della determinazione a contrattare sono riportati nella determinazione di aggiudicazione.
4. Il contratto deve contenere, a pena di nullità:
 - la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari).
 - la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c. 5, D.Lgs. 81/2008 ss.mm.
5. Il fascicolo per il contratto deve contenere:
 - il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;
 - la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal responsabile di servizio o di settore di cui all'art. 26, comma 3-bis, della L. 488/1999 ss.mm., relativamente al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali eventualmente attive al momento dell'avvio della procedura;
 - certificato di visura ordinaria della CCIAA non antecedente a mesi tre con indicazione di assenza di modifiche in corso di inserimento, in caso diverso allegare le modifiche richieste alla CCIAA;
 - il certificato del casellario fallimentare "INTEGRALE" equivalente a quello chiesto d'ufficio ex art. 39 DPR 14/11/2002 n. 313;
 - certificato dei carichi pendenti dei rappresentanti della Ditta;

²³ Il metodo del sorteggio è espressamente previsto, per i servizi tecnici, dall'articolo 267 comma 8 del DPR 207/2010.

²⁴ L'obbligatorietà della determinazione a contrattare è data dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi e dal comma 2 dell'articolo 11 del Codice.

²⁵ La prenotazione dell'impegno di spesa è prevista dall'articolo 183 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi. L'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, elaborando il Principio Contabile Numero 1, ha precisato che la determinazione a contrattare deve contenere la prenotazione di impegno contabile.

- certificato del casellario penale integrale per Pubblica Amministrazione dei rappresentanti della Ditta;
- il certificato previsto per le imprese qualificate desunto dall'osservatorio LLPP (con attenzione alle note riservate -cd annotazioni-);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Articolo 46 - Procedura di scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene con gara informale, con il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'invito alla gara è trasmesso contemporaneamente agli operatori economici con modalità che ne assicurino la ricezione. L'invito contiene:
 - a. per i lavori, l'elenco e le categorie di lavori e le somministrazioni, il valore al netto dell'IVA; per forniture e servizi, l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, al netto dell'IVA;
 - b. le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c. il termine di presentazione delle offerte;
 - d. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f. il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g. i criteri di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
 - j. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - k. l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
 - m. ogni altro elemento ritenuto utile o necessario dal responsabile del procedimento per meglio definire la prestazione da acquisire.
3. Di norma, l'invito deve essere inviato almeno dieci giorni, naturali continui e successivi, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
4. Per gli affidamenti di valore pari o superiore a 20.000 euro, le offerte devono sempre essere presentate in busta chiusa, non necessariamente con ceralacca.
5. Non si procede alla verifica preliminare dei requisiti prevista dal comma 1 dell'articolo 48 del Codice. Si procede sempre alla verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 del Codice.
6. La responsabilità della gestione delle procedure connesse all'attività negoziale è affidata ai responsabili preposti ai settori, ai progetti. Qualora l'oggetto del contratto interessi più settori o progetti, il responsabile competente viene individuato da idonei atti organizzativi. In caso di vacanza del posto, l'individuazione del responsabile competente spetta al Segretario Comunale.

7. Ai Responsabili di cui al comma 6 compete in particolare redigere, sottoscrivere il bando e curarne la pubblicazione; formare l'elenco dei soggetti da invitare alle gare; redigere, sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito ed eventualmente del capitolato; presiedere la gara, nominare e presiedere la commissione giudicatrice; provvedere all'aggiudicazione, alla sottoscrizione, alla gestione ed esecuzione del contratto.

Articolo 47 - Criterio del prezzo più basso

1. Scaduto il termine per la presentazione, in seduta pubblica le buste vengono aperte dal responsabile del procedimento alla presenza di uno o più testimoni.
2. Accertata la regolarità e la completezza della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento aggiudica in via provvisoria il lavoro, la fornitura o il servizio al miglior offerente.
3. Il responsabile del procedimento redige un verbale delle operazioni svolte. Il verbale è sottoscritto su ogni foglio dal responsabile del procedimento e dai testimoni.

Articolo 48 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se la scelta del miglior offerente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applica l'articolo 83 del Codice. Nell'invito sono specificati i criteri di valutazione dell'offerta.
2. Non possono essere utilizzati per valutare l'offerta criteri di selezione degli offerenti quali a titolo d'esempio: l'esperienza, la capacità tecnico-professionale o economico-finanziaria, la competenza, le referenze, le prestazioni analoghe già realizzate ²⁶.
3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999, i valori di prezzo e qualità fissati dalle convenzioni in vigore per forniture o servizi da acquistare costituiscono, rispettivamente, il parametro massimo del prezzo e quello minimo della qualità.
4. La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice presieduta dal Responsabile il quale nomina gli altri componenti secondo l'articolo 84 del Codice.
5. Per i componenti interni la partecipazione alla commissione non dà diritto a compensi aggiuntivi o gettoni di presenza.

Articolo 49 - Congruità delle offerte

1. La stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ²⁷.
2. Alle procedure di acquisto in economia si applicano gli articoli 86, 87, 88, 122 comma 9 e 124 comma 8 del Codice.

Articolo 50 - Aggiudicazione definitiva

²⁶ La giurisprudenza è ormai costante nel ritenere inapplicabili i criteri di selezione del concorrente al processo di valutazione delle offerte. Per tutti, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza numero 5626/2009. Dello stesso tenore il paragrafo 2.4 della determinazione numero 5/2009 dell'AVCP. I criteri da non applicare per valutare le offerte sono desumibili dagli articoli 41 e 42 del Codice.

²⁷ Così il comma 3 dell'articolo 86 del Codice.

1. Il Responsabile del Servizio, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria e della regolarità dell'intera procedura, con determinazione approva gli atti di gara e aggiudica definitivamente il contratto.
2. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso, da parte dell'operatore economico affidatario, dei requisiti prescritti ²⁸. La determinazione di aggiudicazione definitiva di cui al comma precedente, può essere assunta dopo la verifica del possesso dei requisiti.
3. Nel caso di aggiudicazione in economia, nonostante la vigenza di convenzioni previste dall'articolo 26 della legge 488/1999 per le forniture o i servizi da acquistare, copia della determinazione di aggiudicazione definitiva deve essere trasmessa all'ufficio incaricato del controllo di gestione.
4. In caso di cottimo fiduciario, l'aggiudicazione definitiva entro cinque giorni deve essere comunicata all'aggiudicatario e a tutti gli operatori economici in graduatoria. Inoltre, l'aggiudicazione deve essere comunicata a tutti gli operatori economici la cui candidatura o offerta siano state escluse, se questi hanno proposto ricorso avverso l'esclusione o siano nei termini per ricorrere, nonché a coloro che hanno impugnato l'invito se dette impugnazioni non siano già state respinte con pronuncia definitiva ²⁹.
5. Per interventi di importo contenuto entro € 50.000 (euro cinquantamila), assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

Articolo 51 - Perfezionamento del contratto

1. L'acquisto di lavori, forniture o servizi di importo inferiore a 20.000 euro viene perfezionato a mezzo di lettera commerciale con cui il responsabile dispone l'esecuzione dei lavori, la fornitura dei beni, la prestazione dei servizi ³⁰.
2. L'acquisto di lavori, forniture o servizi di valore pari o superiore a 20.000 euro viene perfezionato con contratto concluso mediante scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico amministrativo. La stipulazione del contratto è subordinata alla produzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice. Il fascicolo per il contratto deve contenere:
 - a. il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;
 - b. la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal responsabile di servizio o di settore di cui all'art. 26, comma 3-bis, della L. 488/1999 ss.mm., relativamente al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali eventualmente attive al momento dell'avvio della procedura.
 - c. certificato visura ordinaria della CCIAA non antecedente a mesi tre con indicazione di assenza di modifiche in corso di inserimento, in caso diverso allegare le modifiche richieste alla CCIAA.
 - d. casellario fallimentare "INTEGRALE" equivalente a quello chiesto d'ufficio ex art. 39 DPR 14/11/2002 n.313
 - e. carichi pendenti
 - f. casellario penale integrale per Pubblica Amministrazione
 - g. casellario informatico osservatorio LLPP (con attenzione alle note riservate -cd annotazioni-)
 - h. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

²⁸ Previsione dell'articolo 11 comma 8 del Codice.

²⁹ Previsione dell'articolo 79 comma 5 lettera a) del Codice come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 53/2010.

³⁰ L'articolo 334 comma 2 del DPR 207/2010 prevede espressamente lo "scambio di lettere" quale modalità di formalizzazione del contratto.

3. In caso di cottimo fiduciario, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente³¹.
4. Il contratto è stipulato dal responsabile di Settore interessato alla fornitura ai lavori o ai servizi per cui si procede, oppure, indifferentemente, da altro responsabile di Settore.
5. Tutti i responsabili di settore indistintamente hanno, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), la capacità di impegnare verso l'esterno la pubblica amministrazione indipendentemente dall'ufficio, settore o servizio a cui i contenuti contrattuali si riferiscono gli impegni da assumere; pertanto è pienamente valido il contratto sottoscritto anche se il responsabile di settore risulta relativo a diverso settore.
6. Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda, la stipulazione ha luogo per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Altresì, la stipulazione ha luogo per atto pubblico o scrittura privata autenticata in tutti i casi in cui il Responsabile del Servizio ritiene di dare maggior rilevanza alla scelta della forma pubblica anche al fine di dare maggiore certezza e tutele ai contraenti.
7. La sottoscrizione può essere effettuata con gli strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente. Sono fatte salve le tutte le norme sulla stipula degli atti notarili informatici.

Articolo 52 - Contratti aperti

1. Si dicono aperti i contratti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco temporale, per interventi non predeterminati nel numero bensì nell'oggetto della fornitura, del servizio o del lavoro, che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo.
2. Entro i limiti di valore fissati per gli acquisti in economia, è possibile stipulare contratti aperti per lavori, forniture e servizi, con operatori economici scelti applicando le procedure selettive disciplinate dal presente.
3. Senza superare i limiti di valore suddetti, in corso d'esercizio è possibile provvedere ad integrare l'impegno contabile di spesa per contratti aperti, qualora l'importo inizialmente previsto si riveli insufficiente per le esigenze della stazione appaltante, alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'articolo 57 comma 3 lettera b) del Codice per le forniture, e dall'articolo 57 comma 5 per lavori e servizi³².

Articolo 53 - Contratti misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare del settore prevalente individuato applicando i criteri dell'articolo 14 del Codice.

Articolo 54 - Inadempimento dell'affidatario

1. In caso di inadempimento dell'operatore economico affidatario di lavori, forniture o servizi acquistati in economia, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa

³¹ Il TAR Toscana, Sezione Prima, con la sentenza numero 6570/2010 ha chiarito che le stazioni appaltanti devono rispettare i trentacinque giorni di *periodo dilatorio* (ex articolo 11 comma 10 del Codice) anche per la stipulazione dei contratti affidati in economia con il sistema del cottimo fiduciario

³² Si rammenta che il DPR 207/2010 non ripropone il contenuto dell'articolo 154 del DPR 554/1999 in tema di contratti aperti.

ingiunzione dello stesso quale direttore dell'esecuzione, fatti salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante³³.

- 2.** La stazione appaltante può disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio a spese dell'impresa inadempiente, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

³³ Articolo 137 del Codice la cui disciplina si estende a forniture e servizi per espressa previsione dell'articolo 297 del DPR 207/2010.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 55 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di statali, regionali o di prescrizioni inderogabili dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).
2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente, si applica la normativa sopravvenuta.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenute nel DLgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.

Articolo 56 - Diritto di accesso

1. Per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la stazione appaltante garantisce a chiunque il diritto all'informazione sulle procedure di acquisto in economia di lavori, forniture e servizi.

Articolo 57 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. In ogni caso, sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia precedentemente approvate o che siano in contrasto con il presente.
3. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet della stazione appaltante a tempo indeterminato.